



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Corso Sangallo 38 – 52048 Monte San Savino

Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076

Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it

C.F. e P.I. 00272160516

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI OCCASIONALI DI PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO ALL'APERTO

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 10/09/2013

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Classificazione delle manifestazioni

Articolo 3 - Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a)

Articolo 4 - Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 1, lettera b)

Articolo 5 - Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)

Articolo 6 - Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b)

Articolo 7 – Attività e funzioni dell'Ufficio Tecnico comunale

Articolo 8 – Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali

Articolo 9 – Limitazione o divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

Articolo 10 - Modulistica e documentazione

Articolo 11 - Sanzioni

Articolo 12 - Abrogazioni ed efficacia

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle seguenti manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperto al pubblico, nell'ambito del territorio comunale, nelle quali può essere effettuata anche la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, con o senza occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche:

a) manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento, per locali ed impianti destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva superiore a 200 persone, subordinata al rilascio della licenza prevista dagli articoli 68 o 69 e 80 del TULPS, rilasciata dal responsabile del settore competente, previo:

- parere favorevole della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, *ovvero* dell'ufficio al quale sono attribuite le funzioni precedentemente svolte dalla CTPV o della conferenza di servizi prevista dalla Legge n. 241/1990;

o, qualora costituita e nei limiti delle proprie competenze, previo:

- parere favorevole della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;

b) manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento, per locali ed impianti destinati a spettacoli e intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, subordinata al rilascio della licenza prevista dagli articoli 68 o 69 e 80 del TULPS, sostituita da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, corredata da:

- relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale;

c) manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento, con uso di palchi o pedane per artisti, senza coperture o sovrastrutture e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, subordinata al rilascio della licenza prevista dagli articoli 68 o 69 del TULPS, sostituita da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, corredata da:

- certificato di idoneità statica delle strutture allestite (palchi o pedane per artisti), dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte delle attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, ai sensi del Decreto del M.S.E. n. 37 del

22/01/2008, a firma di tecnici abilitati e dichiarazione circa l'approntamento e l'idoneità di mezzi antincendio a cura di professionista abilitato;

d) manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento, prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, senza uso di palchi o pedane e senza attrezzature elettriche e di amplificazione sonora, subordinata al rilascio della licenza prevista dall'articolo 68 o 69 del TULPS, sostituita da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990;

Articolo 2 Classificazione delle manifestazioni

1. Sono definite manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento, disciplinate dal presente regolamento quelle soggette alla disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS, svolte in:

a) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del D.M. 19/8/1996;

b) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del D.M. 19/8/1996;

2. Sono definite manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento, disciplinate dal presente regolamento quelle non soggette alla disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS, svolte in:

a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 19/8/1996, con uso di palchi o pedane per artisti, senza coperture o sovrastrutture e con attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico;

b) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del D.M. 19/8/1996, senza uso di palchi o pedane e senza attrezzature elettriche e di amplificazione sonora;

Articolo 3 Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a)

1. Per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 1, lettera a) del presente regolamento, il soggetto organizzatore deve presentare domanda redatta secondo l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet comunale, completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, nonché della documentazione prevista, al SUAP competente per territorio.

2. L'Amministrazione Comunale salvo i casi di interruzione del termine è tenuta a procedere sulla domanda di rilascio della licenza, entro il termine di 30 giorni, dalla data di ricevimento / arrivo della domanda al protocollo generale, ovvero per quelle inviate per via telematica, dalla data di arrivo che coincide con il rilascio automatico della ricevuta da parte del sistema.

3. Qualora la domanda per il rilascio della licenza risulti incompleta e il richiedente, a seguito della comunicazione di integrazione della domanda inoltrata, non presenti la documentazione mancante entro il termine stabilito, la stessa viene archiviata.

4. La domanda di rilascio della licenza per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento può essere presentata contestualmente alle domande, segnalazioni certificate e comunicazioni, per lo svolgimento nell'ambito della stessa manifestazione, di:

- a) attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) manifestazione di sorte locale;
- c) occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
- d) limitazioni temporanee alla circolazione stradale;
- e) notifica sanitaria igiene degli alimenti Reg. (CE) n. 852/2004;
- f) attività temporanea con l'impiego di macchinari e impianti rumorosi;

5. In tal caso, il soggetto organizzatore può far uso dell'apposita modulistica unificata "domanda unica", disponibile sul sito internet comunale.

6. Qualora l'organizzatore utilizzi la "domanda unica", dalla data di ricevimento il SUAP provvede a:

- verificare il rispetto dei termini di presentazione;
- trasmettere la domanda, la SCIA o la comunicazione e la relativa documentazione ai vari uffici comunali e/o enti terzi, in relazione alle rispettive competenze previste per materia, per il proseguo dell'iter amministrativo, fino all'adozione, qualora previsto, di ciascun provvedimento finale;
- verificare che la domanda di pubblico spettacolo o trattenimento e la documentazione allegata siano complete, ed in caso contrario richiedere le integrazioni necessarie;
- inoltrare copia della domanda e della relativa documentazione alla Prefettura o all'ufficio dell'amministrazione al quale sono attribuite le funzioni precedentemente svolte dalla CTPV, ovvero alla Commissione Comunale di Vigilanza, qualora costituita, per l'espressione del parere di competenza (con esclusione del caso in cui la manifestazione venga effettuata utilizzando esclusivamente le stesse strutture, attrezzature ed impianti, installati in modo

identico, nei medesimi luoghi, per i quali la verifica delle condizioni di sicurezza è già stata effettuata dalla Commissione di vigilanza, con il rilascio del parere favorevole non anteriore a due anni);

- accertare e verificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti ed il rispetto delle disposizioni vigenti;
- predisporre, a seguito del parere favorevole della commissione di vigilanza, ovvero, dell'ufficio competente al quale sono state attribuite le funzioni precedentemente svolte dalla CTPV, la licenza prevista dagli articoli 68 o 69 e 80 del TULPS, a firma del responsabile del settore, *ovvero* il provvedimento di diniego motivato da adottare, previa comunicazione di avvio del procedimento e comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

Articolo 4

Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 1, lettera b)

1. Per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 1, lettera b) del presente regolamento, il soggetto organizzatore deve presentare prima dello svolgimento della manifestazione una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, redatta secondo l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet comunale, al SUAP competente per territorio.

2. La segnalazione certificata di inizio attività completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, nonché della documentazione tecnica prevista, consente l'effettuazione del pubblico spettacolo o trattenimento di cui trattasi, dalla data di ricevimento / arrivo della SCIA al protocollo generale, ovvero per quelle inviate per via telematica, dalla data di arrivo che coincide con il rilascio automatico della ricevuta da parte del sistema.

3. La segnalazione certificata di inizio attività per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento può essere presentata contestualmente alle domande, segnalazioni certificate e comunicazioni, per lo svolgimento nell'ambito della stessa manifestazione di:

- a) attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) manifestazione di sorte locale;
- c) occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
- d) limitazioni temporanee alla circolazione stradale;
- e) notifica sanitaria igiene degli alimenti Reg. (CE) n. 852/2004;
- f) attività temporanea con l'impiego di macchinari e impianti rumorosi;

4. In tal caso, il soggetto organizzatore può far uso dell'apposita modulistica unificata "domanda unica", disponibile sul sito internet comunale.

5. Qualora l'organizzatore utilizzi la "domanda unica", dalla data di ricevimento il SUAP provvede a:

- verificare il rispetto dei termini di presentazione;
- trasmettere la domanda, la SCIA o la comunicazione e la relativa documentazione ai vari uffici comunali e/o enti terzi, in relazione alle rispettive competenze previste per materia, per il proseguo dell'iter amministrativo, fino all'adozione, qualora previsto, di ciascun provvedimento finale;
- verificare la corrispondenza della manifestazione alla tipologia prevista dall'articolo 2, punto 1, lettera b) del presente regolamento. Nel caso in cui da tale verifica si rilevi che la manifestazione in oggetto presenta caratteristiche riconducibili ad un'altra tipologia, il dichiarante verrà invitato a presentare una nuova segnalazione certificata di inizio attività o una nuova domanda corredata dalla necessaria documentazione;
- verificare che la segnalazione certificata di inizio attività di pubblico spettacolo o trattenimento e la documentazione allegata, compresa la relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con apposito decreto ministeriale sia completa, ed in caso contrario richiedere le integrazioni necessarie;
- accertare e verificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello di segnalazione certificata di inizio attività ed il rispetto delle disposizioni vigenti;
- prendere atto dell'esito favorevole degli accertamenti effettuati, *ovvero*, predisporre il motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, da adottare, a firma del responsabile del settore, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione comunale ai sensi della Legge n. 241/1990;

Articolo 5

Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)

1. Per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) del presente regolamento, il soggetto organizzatore deve presentare prima dello svolgimento della manifestazione una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, redatta secondo l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet comunale, al SUAP competente per territorio.

2. La segnalazione certificata di inizio attività completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, nonché della documentazione tecnica prevista, consente l'effettuazione del pubblico spettacolo o trattenimento di cui trattasi, dalla data di ricevimento / arrivo della SCIA al protocollo generale, ovvero

per quelle inviate per via telematica, dalla data di arrivo che coincide con il rilascio automatico della ricevuta da parte del sistema.

3. La segnalazione certificata di inizio attività per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento può essere presentata contestualmente alle domande, segnalazioni certificate e comunicazioni, per lo svolgimento nell'ambito della stessa manifestazione, di:

- a) attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) manifestazione di sorte locale;
- c) occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
- d) limitazioni temporanee alla circolazione stradale;
- e) notifica sanitaria igiene degli alimenti Reg. (CE) n. 852/2004;
- f) attività temporanea con l'impiego di macchinari e impianti rumorosi;

4. In tal caso, il soggetto organizzatore può far uso dell'apposita modulistica unificata "domanda unica", disponibile sul sito internet comunale.

5. Qualora l'organizzatore utilizzi la "domanda unica", dalla data di ricevimento il SUAP provvede a:

- verificare il rispetto dei termini di presentazione;
- trasmettere la domanda, la SCIA o la comunicazione e la relativa documentazione ai vari uffici comunali e/o enti terzi, in relazione alle rispettive competenze previste per materia, per il proseguo dell'iter amministrativo, fino all'adozione, qualora previsto, di ciascun provvedimento finale;
- verificare la corrispondenza della manifestazione alla tipologia prevista dall'articolo 2, punto 2, lettera a) del presente regolamento. Nel caso in cui da tale verifica si rilevi che la manifestazione in oggetto presenta caratteristiche riconducibili ad un'altra tipologia, il dichiarante verrà invitato a presentare una nuova segnalazione certificata di attività o una nuova domanda corredata dalla necessaria documentazione;
- verificare che la segnalazione certificata di inizio attività di pubblico spettacolo o trattenimento e la documentazione allegata, compreso il certificato di idoneità statica delle strutture allestite (palchi o pedane), la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte delle attrezzature elettriche e di amplificazione sonora, purché installati in aree non accessibili al pubblico, ai sensi della Decreto del M.S.E. n. 37 del 22/01/2008, a firma di tecnici abilitati e la certificazione circa l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio a cura di professionista abilitato siano complete, ed in caso contrario richiedere le integrazioni necessarie;
- accertare e verificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello di segnalazione certificata di inizio attività ed il rispetto delle disposizioni vigenti;
- prendere atto dell'esito favorevole degli accertamenti effettuati, *ovvero*, predisporre il motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, da adottare, a firma del responsabile del settore, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla

normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione comunale ai sensi della Legge n. 241/1990;

Articolo 6

Manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b)

1. Per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b) del presente regolamento, il soggetto organizzatore deve presentare prima dello svolgimento della manifestazione una segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, redatta secondo l'apposita modulistica, disponibile sul sito internet comunale, al SUAP competente per territorio.

2. La segnalazione certificata di inizio attività completa delle dichiarazioni, dati ed elementi essenziali, consente l'effettuazione del pubblico spettacolo o trattenimento di cui trattasi, dalla data di ricevimento / arrivo della SCIA al protocollo generale, ovvero per quelle inviate per via telematica, dalla data di arrivo che coincide con il rilascio automatico della ricevuta da parte del sistema.

3. La segnalazione certificata di inizio attività per lo svolgimento di manifestazione occasionale di pubblico spettacolo o trattenimento può essere presentata contestualmente alle domande, segnalazioni certificate e comunicazioni, per lo svolgimento nell'ambito della stessa manifestazione, di:

- a) attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) manifestazione di sorte locale;
- c) occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;
- d) limitazioni temporanee alla circolazione stradale;
- e) notifica sanitaria igiene degli alimenti Reg. (CE) n. 852/2004;
- f) attività temporanea con l'impiego di macchinari e impianti rumorosi;

4. In tal caso, il soggetto organizzatore può far uso dell'apposita modulistica unificata "domanda unica", disponibile sul sito internet comunale.

5. Qualora l'organizzatore utilizzi la "domanda unica", dalla data di ricevimento il SUAP provvede a:

- verificare il rispetto dei termini di presentazione;
- trasmettere la domanda, la SCIA o la comunicazione e la relativa documentazione ai vari uffici comunali e/o enti terzi, in relazione alle rispettive competenze previste per materia, per il proseguo dell'iter amministrativo, fino all'adozione, qualora previsto, di ciascun provvedimento finale;
- verificare la corrispondenza della manifestazione alla tipologia prevista dall'articolo 2, punto 2, lettera b) del presente regolamento. Nel caso in cui da tale verifica si rilevi che la manifestazione in oggetto presenta caratteristiche riconducibili ad un'altra tipologia, il dichiarante verrà invitato a presentare una

nuova segnalazione certificata di attività o una nuova domanda corredata dalla necessaria documentazione;

- verificare che la segnalazione certificata di inizio attività di pubblico spettacolo o trattenimento sia completa, ed in caso contrario richiedere le integrazioni necessarie;
- accertare e verificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, la veridicità delle dichiarazioni contenute nel modello di segnalazione certificata di inizio attività ed il rispetto delle disposizioni vigenti;
- prendere atto dell'esito favorevole degli accertamenti effettuati, *ovvero* predisporre il motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, da adottare, a firma del responsabile del settore, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione comunale ai sensi della Legge n. 241/1990;

Articolo 7

Attività e funzioni dell'Ufficio Tecnico comunale

1. Per l'effettuazione di alcune manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento in luogo pubblico o aperte al pubblico, di cui agli articoli 68 o 69 e 80 del TULPS, è previsto l'intervento del personale dell'ufficio Tecnico comunale, per lo svolgimento delle seguenti attività e funzioni:

- rappresentare il Comune di Monte San Savino, nell'ambito della Commissione Tecnica Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 142 del R.D. n. 635/1940, *ovvero*, nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi della Legge n. 241/1990;
- rappresentare l'ufficio nell'ambito della Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 141bis del R.D. n. 635/1940, qualora costituita;
- effettuare i controlli di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e) del R.D. n. 635/1940 a seguito di apposita delega della Commissione Tecnica di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, come indicato al nono comma dell'articolo 141bis del citato R.D., *ovvero*, su richiesta del responsabile del settore competente al rilascio della licenza o dell'ufficio al quale sono state attribuite le funzioni precedentemente svolte dalla CTPV o su richiesta della conferenza dei servizi indetta ai sensi della Legge n. 241/1990;

Articolo 8

Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali

1. Per sagra, festa paesana e manifestazione tradizionale si intende una festa popolare che si svolge in area pubblica e/o in area privata aperta al pubblico, con ingresso libero, con cadenza periodica, di solito annuale, legata a particolari eventi, ricorrenze, festività o manifestazioni folcloristiche, nella quale si offre la possibilità di conoscere e gustare prodotti tipici locali e/o preparazioni alimentari del luogo, abbinata ad iniziative di spettacolo e/o trattenimento, ricreative, culturali, sportive, commerciali o espositive, insieme ad occasioni di socializzazione, organizzate per reperire fondi da destinare a finalità sociali o benefiche.

2. Non è consentito lo svolgimento di sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

3. Le sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali sono disciplinate da diverse normative, in quanto molteplici e varie sono le attività che si possono organizzare all'interno di esse.

4. I soggetti titolati all'organizzazione di sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali, con l'effettuazione della somministrazione temporanea di alimenti e bevande sono:

- l'Associazione Pro- loco;

- le associazioni culturali, di promozione, sportive, ricreative, del tempo libero e del volontariato, le onlus, i soggetti no-profit, i comitati locali e simili, purché regolarmente costituiti;

- la parrocchia e gli enti riconosciuti di qualsiasi confessione religiosa;

5. Nell'ambito delle sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali la somministrazione temporanea di alimenti e bevande deve essere effettuata con l'utilizzo prevalente di prodotti del territorio (filiera corta) o comunque di provenienza provinciale o regionale, da dimostrare, qualora richiesto dagli organi preposti alla vigilanza ed al controllo, a cura del soggetto organizzatore, con la presentazione di apposita documentazione riferita ai prodotti utilizzati e somministrati durante la manifestazione.

6. Uno stesso soggetto organizzatore, con esclusione dell'Associazione Pro- loco, in quanto soggetto riconosciuto dalla Regione Toscana quale strumento di promozione dell'accoglienza turistica ai sensi della L.R. n. 42/2000 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), non può effettuare la somministrazione temporanea di alimenti e bevande nell'ambito di sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali, per un periodo complessivo superiore a dodici giorni per anno solare, anche non consecutivi, frazionabili fino ad un massimo di tre periodi. Il periodo complessivo di dodici giorni deve essere rispettato anche se riferito a manifestazioni diverse.

7. La somministrazione temporanea di alimenti e bevande in base all'articolo 45, comma 1, della L.R. n. 28/2005 è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990, da presentare prima dello svolgimento della somministrazione, al SUAP competente per territorio.

8. La somministrazione temporanea di alimenti e bevande può essere effettuata limitatamente alla durata della manifestazione, in locali o aree appositamente attrezzate a condizione che il dichiarante risulti in possesso dei requisiti morali di accesso per la somministrazione di alimenti e bevande previsti dall'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010, con esclusione di quelli professionali indicati al comma 6 del medesimo articolo.
9. La somministrazione temporanea di alimenti e bevande deve essere esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle in materia di sicurezza.
10. Qualora nell'ambito di sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali vengano utilizzati locali o strutture fisse private, le stesse devono essere dotate della prescritta attestazione di conformità e certificazione di agibilità urbanistica o di idoneo titolo abilitativo edilizio.
11. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non è soggetta al rispetto della normativa vigente in materia di destinazione d'uso dei locali, delle aree e degli edifici.
12. Gli organizzatori, al termine della manifestazione, sono obbligati al ripristino ed alla pulizia dei luoghi, se entro giorni quindici dal termine della manifestazione non interviene ottemperanza, si applicano le sanzioni, anche accessorie, previste dal caso.
13. La somministrazione temporanea di alimenti e bevande effettuata su spazi ed aree pubbliche è sempre soggetta al pagamento della TOSAP, nella misura e con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale.
14. La somministrazione temporanea di alimenti e bevande è sempre soggetta al pagamento della TARSU, nella misura e con le modalità stabilite dall'apposito Regolamento comunale o al pagamento della TARES, se ed in quanto dovuta, come stabilito dalla normativa vigente.
15. Il comune, previa concertazione tra le parti sociali interessate, redige entro il 31 dicembre di ogni anno, il calendario-programma delle manifestazioni ricorrenti, cioè delle sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali, caratterizzate da attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande, sulla base delle manifestazioni effettuate nel corso dell'anno, nonché delle nuove manifestazioni in programma per l'anno successivo, previa comunicazione da presentare a cura dell'organizzatore entro il 30 novembre di ogni anno, indicante la denominazione dell'iniziativa, il luogo, il periodo di svolgimento ed il programma di massima della stessa.
16. Il calendario-programma approvato dalla Giunta Comunale è pubblicizzato sul sito internet istituzionale del comune ed inserito nelle pubblicazioni turistiche ed in quelle di promozione del territorio realizzate dall'Amministrazione Comunale.
17. In caso di istanze concorrenti sono accolte con priorità le manifestazioni inserite nel calendario-programma annuale da più tempo. Sono altresì accolte con priorità le manifestazioni inserite nel calendario-programma annuale rispetto a quelle di nuova istituzione non ancora inserite.

Articolo 9

Limitazione o divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche

1. La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, compresa quella temporanea, può essere limitata o vietata dal comune in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico.

Articolo 10

Modulistica e documentazione

1. La modulistica e la documentazione da presentare a corredo delle domande, delle segnalazioni certificate di inizio attività o delle comunicazioni previste dal presente Regolamento è approvata ed aggiornata con determina del responsabile del settore competente.

Articolo 11

Sanzioni

1. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate dalla L.R. 07/02/2005, n. 28 o da altre norme specifiche, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7bis del D.Lgs n. 267/2000, nella misura da un minimo di € 50,00, fino ad un massimo di € 500,00.

2. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981, n. 689 e nella Legge Regionale 28/12/2000, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 12

Abrogazioni ed efficacia

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le norme del vigente Regolamento comunale per lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico spettacolo o trattenimento all'aperto, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30/06/2005.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogate le norme del vigente Regolamento di Polizia Locale e tutte le altre norme incompatibili con le presenti, contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunali comunque denominati aventi valore normativo.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 4, 5, 6, 15, 16 e 17 si applicano alle sagre, feste paesane e manifestazioni tradizionali che effettuano la somministrazione temporanea di alimenti e bevande in programma dal 2014.